



CONVENZIONE

TRA

Associazione Bancaria Italiana, con sede in Roma, Piazza del Gesù 49, Codice fiscale n. 02088180589 (di seguito l'“**ABI**”);

e

Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Roma, Via Goito 4, capitale sociale pari ad Euro 3.500.000.000,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito “**CDP**” e, insieme ad ABI, le “**Parti**”).

PREMESSO CHE

- (a) Nell'attuale quadro economico nazionale ed internazionale, si è ritenuto opportuno mobilitare tutte le risorse per supportare tutti i comparti dell'economia ed in particolare il sistema delle imprese di piccola e media dimensione.
- (b) Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 22 del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009 e dell'articolo 3, comma 4 *bis*, del D.L. 5/2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9 aprile 2009, le competenze della CDP sono state ampliate includendo tra le stesse la possibilità per CDP di utilizzare la provvista riveniente dal risparmio postale per concedere ai soggetti bancari finanziamenti finalizzati a fornire a questi ultimi la provvista destinata alla concessione del credito alle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell'economia.
- (c) In data 28 maggio 2009, CDP ed ABI hanno stipulato una convenzione (la “**Prima Convenzione**”) ai sensi della quale: (i) sono state definite le linee guida e i principi generali relativi ai finanziamenti da mettere a disposizione delle banche per consentire a quest'ultime di concedere finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese, mediante il ricorso alla provvista resa disponibile da CDP, il tutto secondo i termini e le condizioni di cui alla Prima Convenzione; e (ii) è stato messo a disposizione delle banche un primo plafond (definito nella Prima Convenzione come “Plafond” e nella presente Convenzione come “Plafond Prima Tranche”) per un importo massimo fino ad Euro 3.000.000.000,00, facente parte del Plafond Complessivo (come di seguito definito).

- (d) L'Articolo 5 della Prima Convenzione prevede che, al fine di mettere a disposizione delle Banche la restante porzione del Plafond Complessivo (definita nella Prima Convenzione quale "Plafond Successivo") per un importo pari ad Euro 5.000.000.000,00 (aumentato della porzione del Plafond Prima Tranche eventualmente non utilizzata), CDP ed ABI adegueranno le disposizioni della Prima Convenzione apportando le eventuali modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune.
- (e) Le Parti con la presente convenzione (di seguito, la "**Convenzione**") intendono quindi pattuire i termini e le condizioni sulla base dei quali sarà messa a disposizione delle Banche da parte di CDP la suddetta rimanente porzione del Plafond Complessivo che verrà suddivisa nel Plafond Seconda Tranche, nel Plafond Quota Premiale e nel Plafond a Sportello (ognuno di tali termini come di seguito definiti e regolati).

Tutto ciò premesso, che insieme agli Allegati costituisce parte integrante della presente Convenzione, ABI e CDP convengono quanto segue:

Articolo 1

(Definizioni ed Allegati)

- 1.1 Nella presente Convenzione, i termini e le espressioni in elenco con le iniziali maiuscole avranno il significato indicato di seguito:

"Banca" o **"Banche"**: indica, singolarmente o collettivamente, le banche italiane e le succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'operatività bancaria alle quali potranno essere messi a disposizione i Finanziamenti ai sensi della presente Convenzione.

"Banche del Sistema del Credito Cooperativo": indica le banche di credito cooperativo, le casse rurali e artigiane e le banche da esse partecipate direttamente o indirettamente.

"Banca Singola" o **"Banche Singole"**: indica, singolarmente o collettivamente, ciascun Contraente il Finanziamento facente parte di un gruppo bancario italiano per il quale non vi sia stata la designazione come Banca del Gruppo.

"Banca del Gruppo" o **"Banche del Gruppo"**: indica, singolarmente o collettivamente, ciascun Contraente il Finanziamento facente parte di un gruppo bancario italiano che sia stato designato dalla relativa capogruppo come Banca del relativo gruppo bancario a stipulare il relativo Contratto di Finanziamento (anche unitamente ad altre Banche del medesimo gruppo bancario italiano espressamente designate dalla stessa capogruppo).

"Contraente a Sportello" ha il significato di cui all'articolo 6.1 della presente Convenzione.

"Contraente/i il Finanziamento": indica una Banca che stipuli un Contratto di Finanziamento (senza pregiudizio per quanto previsto all'articolo 3.6 della presente Convenzione) in conformità a quanto previsto nella presente Convenzione.

“Contratto/i di Finanziamento”: ha il significato di contratto stipulato tra ciascun Contraente il Finanziamento e la CDP a norma dell’articolo 3.1 della presente Convenzione secondo i termini di cui all’Allegato (1).

“Convenzione”: indica il presente accordo relativo all’utilizzo del Plafond Seconda Tranche, del Plafond Quota Premiale e del Plafond a Sportello.

“Costi di Rimborso”: indica lo 0,125% dell’ammontare della porzione del Finanziamento in essere da rimborsare anticipatamente alla data del relativo rimborso anticipato volontario.

“Data di Erogazione”: indica il giorno 20 di ciascun mese solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), per tutto il Periodo di Disponibilità.

“Data di Pagamento” indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), a decorrere dalla Prima Data di Pagamento applicabile, in cui saranno effettuati i rimborsi in linea capitale dei Finanziamenti.

“Data di Pagamento Interessi”: indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) a decorrere dal 31 dicembre 2010 (*i.e.* la prima Data di Pagamento Interessi) fino alla Data di Scadenza Finale, inclusa.

“Data di Rendicontazione”: indica il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 30 settembre 2010 (incluso) fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa) fermo restando che, dietro ragionevole richiesta dei Contraenti il Finanziamento espressamente accettata da CDP a sua discrezione, tali Date di Rendicontazione potranno essere semestrali e cadere il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno a partire dalla Data di Rendicontazione indicata da CDP nella suddetta accettazione espressa (inclusa) fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa).

“Data di Rimborso Anticipato” indica la Data di Pagamento Interessi immediatamente successiva alla data che cade 24 mesi dopo la Data di Erogazione, a decorrere dalla quale il relativo Contraente il Finanziamento potrà procedere a rimborsi anticipati facoltativi, totali o parziali, dei Finanziamenti.

“Data di Scadenza Finale”: indica la Data di Pagamento immediatamente successiva, a seconda dei casi, alla data che cade 3 (tre), 5 (cinque) ovvero 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione, come specificato a scelta del relativo Contraente il Finanziamento in ciascuna Richiesta di Utilizzo e/o Richiesta di Utilizzo Plafond a Sportello (a seconda dei casi) da inviarsi in relazione a ciascuna erogazione a valere sui Finanziamenti ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento. Tale data costituirà l’ultima Data di Pagamento e l’ultima Data di Pagamento Interessi in relazione al relativo Finanziamento. Resta inteso che, a scelta del relativo Contraente il Finanziamento espressa nella relativa Richiesta di Utilizzo e/o Richiesta di Utilizzo Plafond a Sportello, ciascun importo richiesto a valere sui Finanziamenti in ciascuna Richiesta di Utilizzo e/o Richiesta di Utilizzo Plafond a Sportello potrà essere ulteriormente diviso in differenti porzioni aventi una Data di Scadenza Finale diversificata.

“Euribor”: indica, in relazione a qualsiasi importo in euro erogato o dovuto ai sensi dei Finanziamenti e in relazione al quale, per un determinato periodo di tempo, maturano interessi il tasso percentuale in ragione d’anno pari alla quotazione offerta e diffusa alle, o circa alle, ore 11:00 (ora di Bruxelles) nel Giorno di Quotazione sulla pagina EURIBOR01, colonna base 360, del circuito Reuters che mostra il tasso della European Banking Federation of the European Union per l’euro in relazione a tale periodo di tempo, con il metodo di calcolo giorni effettivi/360. Qualora la durata di un periodo di interesse non coincida con le durate oggetto di quotazione disponibili sul circuito Reuters (la **“Durata Standard”**), sarà utilizzato, ai fini della determinazione degli interessi da corrispondere per tale periodo, il tasso ottenuto dalla interpolazione lineare tra le quotazioni dell’Euribor di Durata Standard più vicina per difetto e di Durata Standard più vicina per eccesso arrotondato, qualora non coincida con il terzo decimale, al terzo decimale superiore.

“Finanziamento/i”: indica, collettivamente, i finanziamenti a valere sul Plafond Seconda Tranche, sul Plafond Quota Premiale e sul Plafond a Sportello che saranno concessi ai sensi dei Contratti di Finanziamento da CDP ai Contraenti il Finanziamento con oneri di rimborso in linea capitale ed interessi a carico di questi ultimi, secondo quanto previsto nella presente Convenzione.

“Finanziamento/i PMI”: indica i finanziamenti di durata superiore ai dodici mesi e che saranno concessi alle PMI dal Contraente il Finanziamento mediante la provvista derivante dai Contratti di Finanziamento al fine di finanziare iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione o a esigenze di incremento del capitale circolante (anche nella forma di leasing finanziari), in relazione ai quali verranno concessi i Finanziamenti.

“Giorno di Quotazione”: indica, in relazione ad ogni Periodo di Interessi, il giorno nel quale le quotazioni sono ordinariamente rilevate dalle primarie banche nel mercato interbancario europeo sui depositi in euro, intendendosi per tale giorno il secondo giorno TARGET precedente il primo giorno di ciascun Periodo di Interessi.

“Garanzia”: ha il significato di cui all’articolo 3.1 della presente Convenzione.

“Garanzia Plafond a Sportello” ha il significato di cui all’articolo 6.1 (f) della presente Convenzione.

“Giorno Lavorativo”: indica qualsiasi giorno TARGET nei mercati finanziari in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l’esercizio della loro normale attività.

“ICCREA”: indica ICCREA Banca S.p.A..

“Imprese”: indica le imprese private, le quasi-società non finanziarie artigiane (unità o società con 20 o più addetti; unità o società con più di 5 e meno di 20 addetti; società con meno di 20 addetti); altre quasi-società non finanziarie (unità o società con 20 o più addetti; unità o società con più di 5 e meno di 20 addetti; società con meno di 20 addetti); famiglie produttrici (artigiani; altre famiglie produttrici) (come determinate ai sensi delle Istruzioni della Banca d’Italia relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica – Banca d’Italia – aggiornamento settembre 2006).

“Margine”: indica i valori del Margine che saranno pubblicati sui siti internet di ABI e CDP entro il 5 marzo 2010 e che si differenziano con riferimento, a seconda dei casi:

- (a) ai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre) anni dopo la relativa Data di Erogazione, il cui Margine applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 7,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 7,00%;
- (b) ai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Breve, il cui Margine applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 7,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 7,00%;
- (c) ai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Lungo, il cui Margine applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio (i) superiore al 7,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 7,00%;
- (d) ai Finanziamenti Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Breve, il cui Margine applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 7,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 7,00%;
- (e) ai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Lungo, il cui Margine applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 7,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 7,00%.

Resta inteso che CDP potrà variare il Margine, in aumento o in diminuzione, fino alla data di scadenza del Periodo di Disponibilità applicabile, termine ultimo per l'erogazione, in funzione del mutare delle condizioni generali di mercato e tenendo conto dei valori dei relativi Tier 1 Ratio. Tale Margine modificato si applicherà solamente ai Finanziamenti o porzioni di essi erogati successivamente a tale modifica e verrà comunicato dalla CDP con 10 Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione tramite pubblicazione sul sito internet di CDP.

“Margine Aggiuntivo”: indica il valore iniziale di 15 punti base per annum che potrà essere aggiunto al Margine ai sensi dell'articolo 3.2(ix) della presente Convenzione. Tale valore verrà pubblicato sui siti internet della CDP e di ABI entro il 5 marzo 2010. Resta inteso che CDP potrà variare il Margine Aggiuntivo, in aumento o in diminuzione, fino alla data di scadenza del Periodo di Disponibilità applicabile, termine ultimo per l'erogazione, in funzione del mutare delle condizioni generali di mercato

e tenendo conto dei valori dei relativi Tier 1 Ratio. Tale Margine Aggiuntivo modificato sarà applicabile solamente ai Finanziamenti o porzioni di essi erogati successivamente a tale modifica e verrà comunicato dalla CDP con 10 Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione tramite pubblicazione sul sito internet di CDP.

“Periodo di Disponibilità” indica, a seconda dei casi, il periodo compreso:

- (i) tra il 1° marzo 2010 (incluso) e il 28 febbraio 2011, per quanto riguarda le erogazioni a valere sul Plafond Seconda Tranche e sul Plafond Quota Premiale (ove applicabile); ovvero
- (ii) tra la data in cui il relativo Contraente il Finanziamento sia legittimato ad utilizzare il Plafond a Sportello ai sensi dell’Articolo 6 della presente Convenzione e il 28 febbraio 2012;

durante il quale potranno essere richieste (in concomitanza con una Data di Erogazione) le erogazioni a valere sui Finanziamenti.

“Periodo di Interessi”: indica ciascun periodo di interessi semestrale decorrente dal 31 dicembre al 30 giugno e dal 30 giugno al 31 dicembre di ciascun anno (primo estremo escluso, secondo estremo incluso), fatta eccezione per il primo Periodo di Interessi che:

- (i) per le erogazioni effettuate nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2010, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 31 dicembre 2010 (incluso);
- (ii) per le erogazioni effettuate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010 e nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2011, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 30 giugno 2011 (incluso);
- (iii) per le erogazioni effettuate nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2011, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 31 dicembre 2011 (incluso);
- (iv) per le erogazioni effettuate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2011 e nei mesi di gennaio e febbraio 2012, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 30 giugno 2012 (incluso).

“Periodo di Stipula” indica il periodo compreso tra il 1° marzo 2010 ed il 30 giugno 2010 in cui potranno pervenire a CDP le proposte di Contratto di Finanziamento ai sensi dell’articolo 3.3 che segue, secondo il testo di cui all’Allegato (1) alla presente Convenzione.

“Plafond a Sportello”: indica la porzione del Plafond Complessivo per un ammontare fino ad Euro 2.000.000.000,00 (duemiliardi,00) aumentato delle porzioni di Plafond Prima Tranche, di Plafond Seconda Tranche e di Plafond Quota Premiale eventualmente rimaste inutilizzate (come di volta in volta determinate discrezionalmente da CDP e pubblicato sul proprio sito internet), di cui all’articolo 6 della presente Convenzione.

“Plafond Complessivo”: indica un importo pari ad Euro 8.000.000.000,00 (ottomiliardi,00), pari alla somma del Plafond Prima Tranche, del Plafond Seconda Tranche e del Plafond a Sportello.

“Plafond Individuale”: indica la porzione del Plafond Seconda Tranche che CDP assegnerà a ciascuno dei Contraenti il Finanziamento, in conformità a quanto stabilito all’articolo 5 della presente Convenzione.

“Plafond Prima Tranche” indica la porzione di Plafond Complessivo per un ammontare pari ad Euro 3.000.000.000,00 (tremiliardi,00) messo a disposizione da CDP alle Banche ai sensi della Prima Convenzione.

“Plafond Quota Premiale” indica la porzione di Plafond Complessivo per un importo al massimo pari all’ammontare aggregato del Plafond Prima Tranche che non sia stato utilizzato al 28 febbraio 2010 e che verrà messo a disposizione dei Contraenti il Finanziamento ai sensi della presente Convenzione, il cui esatto ammontare sarà determinato discrezionalmente da CDP entro il 28 febbraio 2010 e comunicato, entro la stessa data, ai Contraenti il Finanziamento ovvero, a seconda dei casi, alla relativa capogruppo della Banca del Gruppo o a ICCREA per le Banche del Sistema del Credito Cooperativo, che possono accedere al Plafond Quota Premiale ai sensi dell’articolo 5 della presente Convenzione.

“Plafond Seconda Tranche”: indica la porzione del Plafond Complessivo fino ad un importo pari ad Euro 3.000.000.000,00 (tremiliardi,00) che CDP potrà utilizzare per la concessione dei Finanziamenti ai sensi della presente Convenzione.

“PMI”: indica le imprese operanti in Italia che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro come indicato nella Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE).

“Pre-ammortamento Breve” indica, con riferimento a ciascun Finanziamento (o porzione di esso), il periodo decorrente dalla relativa Data di Erogazione fino alla Prima Data di Pagamento come determinata ai sensi dei paragrafi (i) e (ii) della definizione di “Prima Data di Pagamento”.

“Pre-ammortamento Lungo” indica, con riferimento a ciascun Finanziamento (o porzione di esso), il periodo decorrente dalla relativa Data di Erogazione fino alla Prima Data di Pagamento come determinata ai sensi del paragrafo (iii) della definizione di “Prima Data di Pagamento”.

“Prima Data di Pagamento” indica, a seconda dei casi:

- (i) con riferimento ai Finanziamenti aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre) anni dopo la relativa Data di Erogazione, la Data di Pagamento che coincide con la terza Data di Pagamento Interessi del relativo Finanziamento;

- (ii) con riferimento ai Finanziamenti aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) o 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione (a seconda dei casi), la Data di Pagamento che coincide con la terza Data di Pagamento Interessi del relativo Finanziamento; ovvero
- (iii) con riferimento ai Finanziamenti aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) o 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione (a seconda dei casi), la Data di Pagamento che coincide con la settima Data di Pagamento Interessi del relativo Finanziamento;

fermo restando che (a) la Data di Scadenza Finale e la Prima Data di Pagamento dovranno essere indicate da ciascun Contraente il Finanziamento nella Richiesta di Utilizzo e/o nella Richiesta di Utilizzo Plafond a Sportello ; e (b) a scelta del relativo Contraente il Finanziamento espressa nella relativa Richiesta di Utilizzo e/o Richiesta di Utilizzo Plafond a Sportello, ciascun importo richiesto a valere sui Finanziamenti in ciascuna Richiesta di Utilizzo e/o Richiesta di Utilizzo Plafond a Sportello potrà essere ulteriormente diviso in differenti porzioni aventi una Data di Scadenza Finale e una Prima Data di Pagamento diversificate (per chiarezza si precisa che a ciascuna porzione avente una determinata Data di Scadenza Finale potrà applicarsi una sola Prima Data di Pagamento).

“Quota di Mercato”: indica il rapporto tra:

- (a) a seconda dei casi:
 - (i) con riferimento a ciascuno dei Contraenti il Finanziamento che siano Banche non appartenenti ad un gruppo bancario italiano ovvero Banche Singole, l'ammontare del credito a medio-lungo termine (i.e. i mutui e/o leasing finanziari con scadenza superiore a 1 anno) concesso alle Imprese, ripartito in base alla dimensione delle stesse Imprese, da ciascuno di tali Contraenti il Finanziamento in essere al 31 dicembre 2009; ovvero
 - (ii) con riferimento a ciascuno dei Contraenti il Finanziamento che siano Banche del Gruppo, l'ammontare aggregato del credito a medio-lungo termine (i.e. i mutui e/o leasing finanziari con scadenza superiore a 1 anno) concesso alle Imprese, ripartito in base alla dimensione delle stesse Imprese, dal gruppo bancario di cui è parte il relativo Contraente il Finanziamento (fermo restando che, qualora vi siano più Banche del Gruppo designate dalla medesima capogruppo, la Quota di Mercato relativa al medesimo gruppo bancario potrà essere allocata tra tali Banche del Gruppo secondo le proporzioni indicate dalla capogruppo nelle relative Richieste di Finanziamento); e
- (b) l'ammontare aggregato del credito a medio-lungo termine (i.e. i mutui e/o leasing finanziari con scadenza superiore a 1 anno) concesso alle Imprese, ripartito in base alla dimensione delle stesse Imprese, dal sistema bancario italiano in essere al 31 dicembre 2009.

Resta inteso che ai fini della determinazione della Quota di Mercato, si farà riferimento alla media delle quote di mercato calcolate sia con riferimento all'intero aggregato definito come Imprese sia

all'aggregato definito piccole imprese, come risultante dall'apposito schema di segnalazione predisposto dall'ABI allegato alla presente Convenzione come Allegato (4).

“Quota Premiale Individuale” indica la porzione del Plafond Quota Premiale che CDP assegnerà a ciascuno dei Contraenti il Finanziamento, in conformità a quanto stabilito all'articolo 5 della presente Convenzione.

“Richiesta di Finanziamento”: indica il documento secondo il testo di cui all'Allegato (3) da inviarsi (una volta completato e sottoscritto) a CDP ai sensi dell'articolo 3.3. della presente Convenzione, in un Giorno Lavorativo compreso nel Periodo di Stipula.

“Richiesta di Utilizzo” ha il significato di cui all'Articolo 4.2 (a) della presente Convenzione.

“Richiesta di Utilizzo Plafond a Sportello” ha il significato di cui all'Articolo 6.1 (f) (i) della presente Convenzione.

“Tier 1 Ratio”: indica, a seconda dei casi:

(i) con riferimento ai Contraenti il Finanziamento facenti parte di un gruppo bancario italiano che siano:

(a) Banche capogruppo del relativo gruppo bancario italiano; ovvero

(b) Banche del Gruppo che abbiano beneficiato della Garanzia rilasciata dalla relativa capogruppo a favore di CDP; ovvero

(c) Banche Singole che abbiano beneficiato della Garanzia rilasciata dalla relativa capogruppo a favore di CDP,

il rapporto tra il patrimonio di base (Tier 1) e le attività di rischio ponderate su base consolidata di gruppo, ai sensi della normativa applicabile; ovvero

(ii) con riferimento ai Contraenti il Finanziamento che siano Banche del Sistema del Credito Cooperativo (che stipuleranno il Contratto di Finanziamento per mezzo di ICCREA come descritto all'articolo 3.6 che segue) ed abbiano beneficiato della Garanzia rilasciata da ICCREA a favore di CDP, la media del rapporto tra il patrimonio di base (Tier 1) e le attività di rischio ponderate, relativo alle Banche del Sistema del Credito Cooperativo come determinato nell'ultimo bilancio approvato; ovvero

(iii) con riferimento ai Contraenti il Finanziamento diversi da quelli di cui ai punti (i) e (ii) che precedono, il rapporto tra il patrimonio di base (Tier 1) e le attività di rischio ponderate su base individuale, ai sensi della normativa applicabile;

in tutti i casi come determinato nell'ultimo bilancio approvato. A tal fine CDP potrà tenere conto anche dell'effetto dell'eventuale aumento di patrimonio determinato dalla sottoscrizione di strumenti finanziari (o dall'avvio della procedura di sottoscrizione) di cui all'art. 12 del DL 185/2008 nonchè di quello

derivante da altre operazioni finalizzate al rafforzamento patrimoniale. CDP potrà richiedere idonee certificazioni in merito a tali valutazioni.

1.2 Lista degli allegati (li/gli “**Allegato/i**”) alla presente Convenzione:

Allegato 1, Parte I	Modello di Contratto di Finanziamento (proposta) nel caso di Contraente il Finanziamento che sia una Banca diversa dalle Banche del Sistema del Credito Cooperativo
Allegato 1, Parte II	Modello di Contratto di Finanziamento (proposta) nel caso di Contraente il Finanziamento che sia una Banca del Sistema del Credito Cooperativo
Allegato 2, Parte I	Modello di Garanzia – capogruppo
Allegato 2, Parte II	Modello di Garanzia – ICCREA
Allegato 2, Parte III	Modello di Garanzia Plafond a Sportello – capogruppo
Allegato 2, Parte IV	Modello di Garanzia Plafond a Sportello – ICCREA
Allegato 3, Parte I	Modello di Richiesta di Finanziamento nel caso di Banche capogruppo o Banche del Gruppo
Allegato 3, Parte II	Modello di Richiesta di Finanziamento nel caso di Banche Singole appartenenti a gruppi bancari italiani
Allegato 3, Parte III	Modello di Richiesta di Finanziamento nel caso di Banche non appartenenti a gruppi bancari italiani
Allegato 3, Parte IV	Modello di Richiesta di Finanziamento nel caso di Banche del Sistema del Credito Cooperativo
Allegato 4	Criteri di determinazione della Quota di Mercato

Articolo 2

Scopo

- 2.1 Con la presente Convenzione si definiscono le linee guida e le regole applicative sulla base delle quali CDP procederà alla stipula dei Contratti di Finanziamento con ciascun Contraente il Finanziamento al fine di fornire a quest’ultimi la provvista per la concessione dei Finanziamenti PMI.
- 2.2 ABI, nella sua qualità di associazione di categoria, si impegna a rendere nota la Convezione alle Banche nonché a promuovere la sua implementazione.
- 2.3 CDP e ABI si impegnano a svolgere una campagna d’informazione sul progetto relativo alla concessione dei Finanziamenti PMI di cui alla presente Convenzione, ed in particolare ABI coinvolgerà le proprie rappresentanze territoriali per favorire una adeguata diffusione a livello locale.

Articolo 3

I Finanziamenti

- 3.1 Ciascun Contraente il Finanziamento potrà stipulare con CDP un contratto di finanziamento secondo i termini e le condizioni di cui all'Allegato (1) (il/i "**Contratto/i di Finanziamento**"). Nel caso in cui il Contraente il Finanziamento sia una Banca del Gruppo, la relativa capogruppo potrà, ai fini della determinazione del Tier 1 Ratio (e, di conseguenza, del Margine applicabile), contestualmente alla stipula del Contratto di Finanziamento, rilasciare a favore di CDP una garanzia a prima domanda che garantisca tutte le obbligazioni derivanti da e/o connesse all'erogazione degli importi a valere sul Plafond Seconda Tranche e sul Plafond Quota Premiale secondo il testo di cui all'Allegato (2) (la "**Garanzia**"). Resta inteso che, anche in relazione a Contraenti il Finanziamento che siano Banche Singole o Banche del Sistema del Credito Cooperativo, la relativa capogruppo o ICCREA (a seconda dei casi) potranno rilasciare la suddetta Garanzia ai fini della determinazione del Tier 1 Ratio (e, di conseguenza, del Margine applicabile).
- 3.2 Ciascun Contratto di Finanziamento prevedrà, tra l'altro, quanto segue:
- (i) senza pregiudizio per i casi di rimborso anticipato obbligatorio e/o volontario più oltre descritti, ciascun Finanziamento verrà rimborsato secondo un piano di ammortamento con quote in linea capitale costanti su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla Prima Data di Pagamento applicabile (inclusa) fino alla Data di Scadenza Finale applicabile (inclusa), data in cui il relativo Finanziamento dovrà essere interamente rimborsato;
 - (ii) il tasso di interesse applicabile a ciascuna porzione del Finanziamento di volta in volta erogato sarà pari all'Euribor sei mesi (come pubblicato sul sito internet di CDP) aumentato del Margine applicabile alla relativa Data di Erogazione. Il Margine verrà comunicato da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione ed ABI pubblicherà a sua volta tale Margine determinato e comunicato da CDP sul proprio sito internet entro tale termine;
 - (iii) gli interessi maturati sui Finanziamenti in relazione a ciascun Periodo di Interessi dovranno essere corrisposti a CDP alla relativa Data di Pagamento Interessi. Qualora il primo Periodo di Interessi non abbia durata semestrale, lo stesso sarà regolato dall'Euribor (interpolato) di pari durata (come pubblicato sul sito internet di CDP). A scopo di chiarezza, si precisa che gli interessi inizieranno a maturare dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) e saranno corrisposti a CDP in regime di pre-ammortamento (*i.e.* senza rimborso in linea capitale e calcolati sul capitale di volta in volta erogato e non rimborsato anticipatamente) fino alla relativa Prima Data di Pagamento (esclusa);
 - (iv) in caso di ritardato pagamento di qualunque importo dovuto ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento saranno dovuti gli interessi moratori ad un tasso pari al tasso di interesse di cui al paragrafo (iv) che precede (Euribor + Margine) sulla base di un periodo avente una durata pari a quello del periodo di interessi volta per volta applicabile per tutto il periodo del ritardo,

maggiorato di 100 *basis points* ulteriori che sarà calcolato sulle somme dovute e non pagate dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso);

- (v) a partire dal 31 dicembre 2010, qualora sulla base della rendicontazione su base trimestrale oltre descritta, si rendesse evidente che l'ammontare del Finanziamento erogato e non rimborsato sia superiore all'ammontare aggregato dei Finanziamenti PMI erogati e non rimborsati concessi a fronte del Finanziamento, il Contraente il Finanziamento sarà obbligato a rimborsare anticipatamente alla CDP l'ammontare eccedente alla successiva Data di Rendicontazione (inclusi i relativi interessi) senza pagamento di alcuna penale e/o costo;
- (vi) i rimborsi anticipati volontari, parziali o totali, dei Finanziamenti potranno essere effettuati, soltanto a partire dalla relativa Data di Rimborso Anticipato ed in concomitanza con una Data di Pagamento Interessi, previo pagamento dei Costi di Rimborso e con un preavviso scritto di almeno 30 giorni di calendario, utilizzando un apposito modello predisposto da CDP ed allegato al Contratto di Finanziamento;
- (vii) con riferimento ad ogni Data di Rendicontazione a partire dal 30 settembre 2010, ciascun Contraente il Finanziamento fornirà a CDP tutte le informazioni richieste nella presente Convenzione e nel Contratto di Finanziamento, evidenziando, tra l'altro, gli elementi essenziali dei Finanziamenti PMI concessi sino a tale data. Tale comunicazione su base trimestrale dovrà avvenire in via telematica sulla base del modello predisposto da CDP e reso disponibile sul proprio sito internet e secondo le modalità pubblicate da CDP sul proprio sito internet e dovrà pervenire a CDP entro 30 (trenta) giorni dalla relativa Data di Rendicontazione. La documentazione di dettaglio relativa a ciascun Finanziamento PMI verrà conservata presso ciascun Contraente il Finanziamento e dovrà essere resa prontamente disponibile per consultazione a CDP dietro sua apposita richiesta e che verrà fornita a CDP in via telematica secondo le modalità da quest'ultima indicate;
- (viii) entro il 30 settembre 2010 ciascun Contraente il Finanziamento dovrà comunicare a CDP il valore del relativo Tier 1 Ratio aggiornato al 30 giugno 2010. Alla luce di tale valore del Tier 1 Ratio, CDP avrà il diritto di modificare, con riguardo ai Finanziamenti ancora da erogare, in aumento o in diminuzione, il valore del Margine applicabile. Resta inteso che in caso di mancata comunicazione del Tier 1 Ratio alla data sopra indicata, troverà applicazione il maggior valore del Margine applicabile ai Finanziamenti aventi analoghe caratteristiche come individuate ai sensi della definizione di "Margine" di cui alla presente Convenzione;
- (ix) al fine di garantire il pieno ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dei Contratti di Finanziamento, i Contraenti il Finanziamento si obbligheranno a cedere in garanzia (e faranno sì che vengano ceduti in garanzia), su richiesta della CDP, i crediti derivanti dai Finanziamenti PMI unitamente alle relative garanzie (anche ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs 385/1993, ove applicabile) secondo termini e condizioni di gradimento di CDP ed a compiere tutte le formalità necessarie ed opportune a tale scopo. Resta inteso che laddove, in seguito alla

richiesta da parte di CDP, il Contraente il Finanziamento non intenda dar corso agli obblighi di garanzia di cui al presente paragrafo (ix) e non proponga la concessione di altri strumenti di garanzia che vengano espressamente accettati da CDP, il Contratto di Finanziamento prevedrà: (i) l'applicazione del Margine Aggiuntivo che andrà a sommarsi al relativo Margine; e (ii) la facoltà di CDP di non procedere a ulteriori erogazioni a valere sui Finanziamenti secondo il suo ragionevole e motivato giudizio;

- (x) oltre ai casi previsti dalla legge e descritti nel Contratto di Finanziamento, resta inteso che l'inadempimento da parte di Contraenti il Finanziamento alle obbligazioni previste dal Contratto di Finanziamento costituirà una causa di risoluzione espressa del relativo Contratto di Finanziamento ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile e, di conseguenza, a seguito di tale inadempimento, CDP potrà richiedere la risoluzione dello stesso ed il conseguente rimborso integrale del Finanziamento e dei relativi costi;
- (xi) tutti i calcoli e le determinazioni relativi ad importi, prezzi, corrispettivi e date ai sensi del Contratto di Finanziamento saranno effettuati da CDP che agirà in qualità di agente di calcolo in via esclusiva;
- (xii) tutti i pagamenti effettuati a CDP ai sensi dei Contratti di Finanziamento dovranno indicare nella relativa causale il Contratto di Finanziamento ed il Contraente il Finanziamento a cui si riferiscono;
- (xiii) tutte le erogazioni ed i pagamenti relativi ai Finanziamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario;
- (xiv) ferme restando le Date di Pagamento, le Date di Pagamento Interessi, gli obblighi di rimborso anticipato obbligatorio sopra descritti e tutte le altre previsioni di ciascun Contratto di Finanziamento e della presente Convenzione, a solo scopo di chiarezza, si precisa che i Contraenti il Finanziamento potranno reimpiegare, al fine di concedere nuovi Finanziamenti PMI, ogni somma di volta in volta rimborsata a valere sui Finanziamenti PMI precedentemente erogati;
- (xv) al solo scopo di chiarezza, si precisa che, fatti comunque salvi gli obblighi di rimborso anticipato sopra previsti, in caso di mancato di utilizzo da parte del relativo Contraente il Finanziamento di ogni somma indicata in una Richiesta di Utilizzo e/o Richiesta di Utilizzo Plafond a Sportello, il relativo Contraente il Finanziamento non incorrerà in alcuna penale e/o obbligo di indennizzo.

3.3 I Contratti di Finanziamento verranno sottoscritti per scambio di corrispondenza mediante plico raccomandato trasmesso a CDP (e anticipato a quest'ultima e all'ABI via telefax limitatamente alla Richiesta di Finanziamento) in un Giorno Lavorativo compreso nel Periodo di Stipula, contenente, tra l'altro, la proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento sottoscritta in duplice copia secondo il testo di cui all'Allegato (1) completo in tutte le sue parti.

La verifica delle condizioni alla stipula dei Contratti di Finanziamento e all'erogazione dei relativi Finanziamenti verrà effettuata a distanza mediante corrispondenza.

L'originale della proposta di Contratto di Finanziamento e della Garanzia (se del caso) debitamente sottoscritti dovranno essere inviati a CDP unitamente alla documentazione di seguito elencata, necessaria per il compimento dell'istruttoria da parte di CDP:

- (i) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente relativo al Contraente il Finanziamento la cui conformità all'originale sia certificata dal legale rappresentante del Contraente il Finanziamento;
- (ii) documentazione attestante i poteri e la capacità di stipulare il Contratto di Finanziamento del relativo Contraente il Finanziamento (ivi incluse eventuali delibere e/o procure, e, se del caso, il mandato con rappresentanza rilasciato dalla relativa Banca del Sistema del Credito Cooperativo ad ICCREA ai fini dell'articolo 3.6 che segue) la cui vigenza e conformità all'originale sia certificata dal legale rappresentante;
- (iii) certificato camerale con dicitura di vigenza attestante l'assenza di procedure concorsuali relative al Contraente il Finanziamento aggiornato a non oltre 4 mesi antecedenti la data prevista per la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento;
- (iv) documentazione attestante i poteri e la capacità di sottoscrivere la Garanzia ed il certificato camerale con dicitura di vigenza attestante l'assenza di procedure concorsuali relativi a ciascun eventuale garante del relativo Contraente il Finanziamento;
- (v) dichiarazione del Contraente il Finanziamento che indichi i soggetti sottoscrittori del Contratto di Finanziamento e autorizzati a richiedere le erogazioni del Finanziamento con allegata copia dei relativi documenti di identità in corso di validità e del codice fiscale;
- (vi) la Richiesta di Finanziamento debitamente compilata e sottoscritta dal relativo Contraente il Finanziamento;
- (vii) se del caso, la certificazione richiesta da CDP al relativo Contraente il Finanziamento in relazione alle valutazioni inerenti il Tier 1 Ratio di cui all'ultimo paragrafo della definizione di "Tier 1 Ratio" ai sensi dell'articolo 1.1 della presente Convenzione; e
- (viii) l'eventuale ulteriore documentazione ragionevolmente richiesta da CDP.

Resta inteso che, su espressa richiesta del relativo Contraente il Finanziamento, qualora la suddetta documentazione (o parte di essa) sia già stata precedentemente consegnata a CDP (ai sensi di un precedente Contratto di Finanziamento ovvero di un contratto di finanziamento stipulato dal medesimo Contraente il Finanziamento in relazione al Plafond Prima Tranche), CDP potrà autorizzare che tale documentazione sia sostituita da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del relativo Contraente il Finanziamento che attesti che tali documenti già consegnati sono vigenti e non hanno subito modificazioni alla data in cui viene inviata la relativa proposta di Contratto di Finanziamento.

- 3.4 L'ABI si impegna ad effettuare le necessarie verifiche concernenti la correttezza della Quota di Mercato (e della determinazione del relativo Plafond Individuale) sulla base dei documenti consegnati ai sensi del precedente articolo 3.3. Dell'esito delle verifiche ABI darà comunicazione a CDP a mezzo

telefax o e-mail entro 5 Giorni Lavorativi dalla data di ricezione del suddetto fax della Richiesta di Finanziamento.

- 3.5 Una volta ricevuta la conferma dell'ABI di cui all'articolo 3.4 che precede, CDP potrà procedere alla sottoscrizione dell'accettazione del relativo Contratto di Finanziamento inviando l'originale di tale accettazione del Contratto di Finanziamento al relativo Contraente il Finanziamento presso l'indirizzo indicato nel Contratto di Finanziamento stesso. Il relativo Contratto di Finanziamento si intenderà perfezionato tra le parti a partire dalla data in cui la suddetta accettazione sia stata ricevuta da parte del Contraente il Finanziamento che abbia inviato conferma scritta di tale ricezione a CDP a mezzo telefax.
- 3.6 Anche in deroga a quanto previsto nella presente Convenzione, resta in ogni caso inteso che, con riferimento alle Banche del Sistema del Credito Cooperativo, ciascuna di esse dovrà stipulare il Contratto di Finanziamento a mezzo di ICCREA che agirà in loro nome e per loro conto e svolgerà la funzione di banca agente (i.e. mandatario con rappresentanza) ai sensi dei relativi Contratti di Finanziamento e di banca depositaria dei relativi conti correnti, fermo restando che CDP rimarrà del tutto estranea ai rapporti interni tra ICCREA e le relative Banche del Sistema del Credito Cooperativo che verranno da questi ultimi gestiti in via autonoma.

In particolare, affinché ICCREA possa svolgere la funzione di banca agente ai sensi dei Contratti di Finanziamento e di banca depositaria come previsto nel presente articolo 3.6, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- (i) ICCREA sottoscriverà la proposta irrevocabile del Contratto di Finanziamento di cui all'articolo 3.3 che precede in nome e per conto delle relative Banche del Sistema del Credito Cooperativo;
- (ii) ICCREA dovrà fornire a CDP i documenti di cui all'articolo 3.3 che precede in relazione a ciascuna banca di credito cooperativo che sia il Contraente il Finanziamento;
- (iii) le Banche del Sistema del Credito Cooperativo che siano Contraenti il Finanziamento dovranno indicare un conto corrente bancario aperto presso ICCREA che sia funzionale all'operatività di ciascun relativo Finanziamento. Al riguardo, ICCREA, unitamente alla proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento, dovrà fornire a CDP (a) un file elettronico in formato excel contenente le informazioni circa i dati principali relativi al Finanziamento (i.e. importo massimo da finanziare e relativo Tier 1 Ratio) e (b) un file elettronico in formato excel contenente i dati necessari per censire i Contraenti il Finanziamento con l'indicazione dei relativi conti correnti aperti presso ICCREA (incluso il relativo codice IBAN) secondo quanto indicato da CDP;
- (iv) le erogazioni dei Finanziamenti (o porzioni di essi) alle Banche del Sistema del Credito Cooperativo che siano Contraenti il Finanziamento verranno effettuate mediante bonifico bancario sui suddetti conti correnti aperti presso ICCREA ed i pagamenti dovuti ai sensi dei

Contratti di Finanziamento verranno effettuati da ICCREA nei termini stabiliti con bonifico bancario, mediante addebito delle relative somme sui suddetti conti correnti;

- (v) le richieste di erogazione verranno inviate via telefax a CDP dalle relative Banche del Sistema del Credito Cooperativo;
- (vi) CDP, in prossimità di ciascuna Data di Pagamento Interessi e di ciascuna data di rimborso del capitale, invierà ad ICCREA un file elettronico in formato excel che indicherà gli importi dovuti per capitale ed interessi relativi a ciascuna banca di credito cooperativo che sia un Contraente il Finanziamento;
- (vii) ICCREA, nella sua qualità di mandatario con rappresentanza delle Banche del Sistema del Credito Cooperativo che siano Contraenti il Finanziamento, provvederà a trasferire a CDP quanto necessario ad adempiere a tutti gli obblighi informativi previsti nella presente Convenzione e nel Contratto di Finanziamento ivi incluso l'obbligo di informativa su base trimestrale da adempiersi ad ogni Data di Rendicontazione;
- (viii) fermo restando quanto previsto nel presente articolo 3.6, ICCREA, nella sua qualità di mandatario con rappresentanza delle Banche del Sistema del Credito Cooperativo che siano Contraenti il Finanziamento, sarà l'unico ed esclusivo interlocutore di CDP in relazione ai relativi Finanziamenti;
- (ix) ICCREA manterrà una gestione unitaria di tutti i Finanziamenti relativi alle Banche del Sistema del Credito Cooperativo che siano Contraenti il Finanziamento con riferimento sia ai flussi finanziari che ai flussi informativi.

3.7 In parziale deroga a quanto previsto agli articoli 3.4 e 3.5 che precedono, con riferimento ai Contraenti il Finanziamento che siano Banche del Sistema del Credito Cooperativo, ICCREA procederà alle verifiche concernenti la completezza dei documenti consegnati ai sensi dei precedenti articoli 3.3 e 3.6 e la completezza e correttezza dei dati forniti nella relativa Richiesta di Finanziamento. Dell'esito delle relative verifiche ICCREA ne darà comunicazione a CDP a mezzo telefax o e-mail entro 5 Giorni Lavorativi dalla data di ricezione della suddetta documentazione. Di conseguenza, CDP potrà procedere alla sottoscrizione dell'accettazione di tale Contratto di Finanziamento secondo quanto previsto all'articolo 3.5 che precede.

Articolo 4

Erogazioni a valere sul Plafond Seconda Tranche e sul Plafond Quota Premiale

4.1 Subordinatamente alla verifica delle condizioni oltre previste, ciascun importo a valere sul Plafond Seconda Tranche e/o sul Plafond Quota Premiale potrà essere erogato da CDP in più soluzioni (*tranches*) a ciascuna Data di Erogazione, a favore del relativo Contraente il Finanziamento, nei limiti dell'ammontare aggregato massimo pari alla somma: (a) del relativo Plafond Individuale; e (b) della relativa Quota Premiale Individuale (o del minor ammontare massimo indicato nel Contratto di Finanziamento), al netto degli ammontari oggetto di eventuali precedenti erogazioni, fermo restando

che nel caso in cui gli utilizzi a valere sul Plafond Prima Tranche, sul Plafond Seconda Tranche, sul Plafond Quota Premiale e sul Plafond a Sportello rappresentino una porzione superiore al 25% del Plafond Complessivo, CDP potrà a sua discrezione decidere di non procedere all'erogazione degli importi che eccedano il suddetto limite (*i.e.* il 25% del Plafond Complessivo).

4.2 L'erogazione di ciascun importo a valere sul Plafond Seconda Tranche e/o sul Plafond Quota Premiale sarà condizionata al verificarsi, tra le altre, delle seguenti condizioni:

- (a) la ricezione da parte di CDP di una richiesta di utilizzo scritta (la "**Richiesta di Utilizzo**") da parte del relativo Contraente il Finanziamento con un preavviso di 6 Giorni Lavorativi rispetto alla Data di Erogazione, che dovrà contenere, tra l'altro: (i) l'indicazione dell'ammontare da erogare che non potrà essere superiore alla somma: (a) del relativo Plafond Individuale; e (b) della relativa Quota Premiale Individuale (o al minor importo massimo indicato nel Contratto di Finanziamento), al netto di eventuali erogazioni già effettuate ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento, fermo restando che, nel caso in cui gli utilizzi a valere sul Plafond Prima Tranche, sul Plafond Seconda Tranche, sul Plafond Quota Premiale e sul Plafond a Sportello rappresentino una porzione superiore al 25% del Plafond Complessivo, CDP potrà a sua discrezione decidere di non procedere all'erogazione degli importi che eccedano il suddetto limite (*i.e.* il 25% del Plafond Complessivo); (ii) la Data di Erogazione, che dovrà essere quella immediatamente successiva alla data della relativa Richiesta di Utilizzo; (iii) la/le Data/e di Scadenza Finale relativa/e a ciascuna porzione di Finanziamento richiesta nella Richiesta di Utilizzo, da indicarsi a scelta del relativo Contraente il Finanziamento; (iv) la Prima Data di Pagamento, da indicarsi a scelta del relativo Contraente il Finanziamento nella Richiesta di Utilizzo e che dovrà essere unica per ciascuna porzione di Finanziamento avente la medesima Data di Scadenza Finale; e (v) l'indicazione dell'ammontare totale dei Finanziamenti PMI erogati e non rimborsati e/o degli importi che si prevede di erogare precedentemente e/o contestualmente a tale Data di Erogazione;
- (b) l'assenza di inadempimenti dei Contraenti il Finanziamento alle obbligazioni dagli stessi assunte ai sensi dei rispettivi Contratti di Finanziamento.

Articolo 5

Determinazione del Plafond Individuale e del Plafond Quota Premiale

- 5.1 Le Parti prendono atto che ciascun Plafond Individuale verrà determinato da CDP in conformità al meccanismo di calcolo descritto nella Richiesta di Finanziamento sulla base della relativa Quota di Mercato che dovrà essere positivamente e preventivamente riscontrata da ABI in conformità a quanto previsto all'articolo 3 che precede.
- 5.2 In deroga all'articolo 5.1 che precede, resta inteso che, indipendentemente dai suddetti meccanismi di calcolo e dalla relativa Quota di Mercato, ciascuna Banca diversa dalle Banche del Sistema del Credito Cooperativo potrà stipulare con CDP un Contratto di Finanziamento per un Plafond Individuale

massimo non superiore ad Euro 750.000,00, qualora il relativo Plafond Individuale, così come determinato ai sensi dell'Articolo 5.1 che precede, risulti inferiore a tale importo minimo.

- 5.3 Nell'assegnazione del Plafond Seconda Tranche si terrà conto di uno specifico criterio di attribuzione per le Banche del Sistema del Credito Cooperativo. Tale criterio prevedrà che alle predette Banche del Sistema del Credito Cooperativo venga riservata una quota in aggregato pari al 15% del Plafond Seconda Tranche.
- 5.4 L'importo della Quota Premiale Individuale (o del minor importo richiesto a valere sul Plafond Quota Premiale) sarà indicato dal relativo Contraente il Finanziamento nella Richiesta di Finanziamento di cui al precedente articolo 3.3 e nel Contratto di Finanziamento. L'utilizzo del Plafond Quota Premiale sarà riservato ai soli Contraenti il Finanziamento che abbiano utilizzato, anche soltanto parzialmente, i finanziamenti richiesti a valere sul Plafond Prima Tranche.
- 5.5 La ripartizione del Plafond Quota Premiale verrà effettuata da CDP tenendo conto dei seguenti due fattori: (i) ammontare effettivamente utilizzato da ciascun Contraente il Finanziamento a valere sul Plafond Prima Tranche; (ii) rapporto intercorrente tra l'ammontare di cui alla precedente lettera (i) e l'ammontare del Plafond Prima Tranche contrattualizzato nell'ambito della Prima Convenzione da ciascun relativo Contraente il Finanziamento. CDP comunicherà individualmente via e-mail, entro il 28 febbraio 2010, alle Banche che ne abbiano diritto ai sensi dell'articolo 5.4 che precede, l'importo della relativa Quota Premiale Individuale. Inoltre, a fini di chiarezza, entro il 28 febbraio 2010, CDP pubblicherà sul proprio sito internet il criterio utilizzato per la distribuzione del Plafond Quota Premiale.
- 5.6 Resta inteso che nel caso in cui una Banca del Gruppo (ovvero una Banca del Sistema del Credito Cooperativo) abbia diritto all'utilizzo del Plafond Quota Premiale ai sensi dell'articolo 5.4 che precede, la relativa capogruppo (ovvero ICCREA, a seconda dei casi) potrà allocare liberamente la relativa Quota Premiale Individuale tra le Banche del Gruppo appartenenti al medesimo gruppo (ovvero tra le altre Banche del Sistema del Credito Cooperativo) che abbiano diritto all'utilizzo del Plafond Quota Premiale.

Articolo 6

Plafond a Sportello

- 6.1 L'utilizzo e la ripartizione del Plafond a Sportello nei relativi plafond individuali saranno effettuati sulla base dei seguenti elementi e principi:
 - (a) ciascun Contratto di Finanziamento prevedrà la facoltà del relativo Contraente il Finanziamento di richiedere gli importi a valere sul Plafond a Sportello durante il Periodo di Disponibilità applicabile, secondo quanto previsto nel presente articolo 6. Al solo fine di chiarezza, si precisa che ciascun Contraente il Finanziamento stipulerà un solo Contratto di Finanziamento in relazione al Plafond Seconda Tranche, al Plafond Quota Premiale e al Plafond a Sportello secondo quanto previsto nella presente Convenzione;

- (b) l'utilizzo del Plafond a Sportello sarà riservato a quei Contraenti il Finanziamento che abbiano integralmente utilizzato il relativo Plafond Individuale e la Quota Premiale Individuale (o il minore importo indicato nel Contratto di Finanziamento) (il "**Contraente a Sportello**");
- (c) subordinatamente alla verifica delle condizioni oltre previste, ciascun importo a valere sul Plafond a Sportello potrà essere erogato da CDP in più soluzioni (*tranches*) a ciascuna Data di Erogazione compresa nel Periodo di Disponibilità applicabile, a favore del relativo Contraente a Sportello, fermo restando che: (i) nel caso in cui gli utilizzi a valere sul Plafond Prima Tranche, sul Plafond Seconda Tranche, sul Plafond Quota Premiale e sul Plafond a Sportello rappresentino una porzione superiore al 25% del Plafond Complessivo, CDP potrà a sua discrezione decidere di non procedere all'erogazione degli importi che eccedano il suddetto limite (*i.e.* il 25% del Plafond Complessivo); e (ii) il rapporto tra l'indebitamento complessivo verso CDP e il patrimonio di vigilanza in relazione al relativo Contraente a Sportello non potrà essere complessivamente superiore al 30%;
- (d) al fine di poter preventivamente verificare la disponibilità della provvista a valere sul Plafond a Sportello, ciascun Contraente a Sportello invierà a CDP, almeno 30 Giorni Lavorativi prima della Data di Erogazione, una richiesta recante: (i) l'importo della relativa porzione del Plafond a Sportello di cui intenda chiedere l'erogazione; e (ii) un'attestazione da cui risulti che il rapporto tra l'indebitamento complessivo verso CDP (ivi compreso l'importo dell'erogazione che si intende richiedere) e il patrimonio di vigilanza in relazione al relativo Contraente a Sportello sia non superiore al 30%. Resta inteso che tale richiesta non sarà vincolante per il relativo Contraente a Sportello;
- (e) decorso il termine di 10 Giorni Lavorativi dal ricevimento da parte di CDP della comunicazione di cui al precedente paragrafo (d), entro il quale CDP potrà opporre al relativo Contraente a Sportello l'indisponibilità, totale o parziale, delle somme richieste a valere sul Plafond a Sportello ovvero la mancanza dei presupposti e/o dei requisiti per potervi accedere, gli importi richiesti si intenderanno automaticamente disponibili ed esistenti e CDP avrà l'obbligo di mantenerli a disposizione, e di riservarli a favore del relativo Contraente a Sportello fino alla relativa Data di Erogazione. Resta inteso che in caso di mancato utilizzo degli importi richiesti a tale Data di Erogazione, a decorrere dal giorno immediatamente successivo, gli importi richiesti si intenderanno automaticamente svincolati e nuovamente disponibili per tutti i Contraenti a Sportello;
- (f) l'erogazione di ciascun importo a valere sul Plafond a Sportello sarà condizionata al verificarsi, tra le altre, delle seguenti condizioni:
- (i) la ricezione da parte di CDP di una richiesta di utilizzo scritta (la "**Richiesta di Utilizzo Plafond a Sportello**") da parte del relativo Contraente il Finanziamento con un preavviso di 6 Giorni Lavorativi rispetto alla relativa Data di Erogazione, che dovrà contenere, tra l'altro: (i) l'indicazione dell'ammontare da erogare, fermo restando che, nel caso in cui gli utilizzi a valere sul Plafond Prima Tranche, sul Plafond Seconda

Tranche, sul Plafond Quota Premiale e sul Plafond a Sportello, rappresentino una porzione superiore al 25% del Plafond Complessivo, CDP potrà a sua discrezione decidere di non procedere all'erogazione degli importi che eccedano il suddetto limite (i.e. 25% del Plafond Complessivo); (ii) la Data di Erogazione, che dovrà essere quella immediatamente successiva alla data della relativa Richiesta di Utilizzo Plafond a Sportello; (iii) la/le Data/e di Scadenza Finale relativa/e a ciascuna porzione di Finanziamento richiesta nella Richiesta di Utilizzo, da indicarsi a scelta del relativo Contraente a Sportello; (iv) la Prima Data di Pagamento, da indicarsi a scelta del relativo Contraente il Finanziamento nella Richiesta di Utilizzo Plafond a Sportello e che dovrà essere unica per ciascuna porzione di Finanziamento avente la medesima Data di Scadenza Finale;; (v) un'attestazione circa il valore del Tier 1 Ratio in relazione al relativo Contraente a Sportello determinato con riferimento all'ultimo bilancio approvato del relativo Contraente a Sportello; e (vi) l'indicazione dell'ammontare totale dei Finanziamenti PMI erogati e non rimborsati e/o degli importi che si prevede di erogare precedentemente e/o contestualmente a tale Data di Erogazione.

Nel caso in cui il Contraente a Sportello sia una Banca del Gruppo, la relativa capogruppo potrà (ai fini della determinazione del Tier 1 Ratio e del conseguente Margine applicabile), in aggiunta alla Garanzia, contestualmente all'invio di ciascuna Richiesta di Utilizzo Plafond a Sportello, rilasciare a favore di CDP una garanzia a prima domanda che garantisca tutte le obbligazioni derivanti da e/o connesse all'erogazione del singolo importo richiesto a valere sul Plafond a Sportello secondo il testo allegato alla presente Convenzione quale Allegato (2), Parte III (la "**Garanzia Plafond a Sportello**"). Resta inteso che, anche in relazione a Contraenti a Sportello che siano Banche Singole o Banche del Sistema del Credito Cooperativo, la relativa capogruppo o ICCREA (a seconda dei casi) potranno rilasciare la suddetta Garanzia Plafond a Sportello ai fini della determinazione del Tier 1 Ratio e del conseguente Margine applicabile;

- (ii) l'assenza di inadempimenti dei Contraenti il Finanziamento alle obbligazioni dagli stessi assunte ai sensi dei rispettivi Contratti di Finanziamento;
- (g) l'utilizzo del Plafond a Sportello avverrà fino ad esaurimento dello stesso sulla base delle richieste di utilizzo pervenute a CDP in ordine cronologico. CDP renderà pubblica sul proprio sito internet, con aggiornamenti periodici, la disponibilità residua del Plafond a Sportello.

Articolo 7

I Finanziamenti PMI

- 7.1 Fatto salvo quanto segue, i termini e le condizioni dei Finanziamenti PMI verranno negoziati e determinati dai relativi finanziatori nella loro assoluta autonomia. I procedimenti istruttori e di delibera interni non verranno in alcun modo influenzati o monitorati da CDP che lascia tali processi alla

esclusiva competenza e responsabilità dei relativi finanziatori, i quali autonomamente esamineranno le richieste e decideranno l'eventuale concessione del credito assumendosene il relativo rischio.

- 7.2 Alla luce di quanto sopra, e solo ai fini di maggior chiarezza, gravano altresì esclusivamente sui finanziatori, con esclusione di qualsiasi obbligo e responsabilità di CDP, tutti gli adempimenti di natura regolamentare derivanti o connessi alla concessione dei Finanziamenti PMI, ivi inclusi – a titolo esemplificativo e non esaustivo – gli obblighi in materia antiriciclaggio e di identificazione della clientela, gli obblighi di trasparenza, gli obblighi in materia di legge sull'usura e più in generale tutti gli obblighi derivanti in capo al finanziatore dalla stipula dei Finanziamenti PMI nonché tutti gli ulteriori eventuali obblighi derivanti dalla peculiare natura della provvista utilizzata.
- 7.3 Ciascuna Banca dovrà dare adeguata e diffusa pubblicità all'iniziativa di cui alla presente Convenzione nelle proprie filiali e garantire peraltro l'accesso ai propri processi di istruttoria a tutte le PMI su tutto il territorio nazionale senza alcuna discriminazione. L'eventuale diniego di concessione del credito ad una PMI dovrà essere comunicato per iscritto alle relative PMI. I Contraenti il Finanziamento terranno a disposizione di CDP (che potrà richiederne la visione e/o la copia in qualsiasi momento) la "richiesta di Finanziamento PMI", il cui modello sarà concordato tra le Parti con indicazione del relativo esito d'istruttoria.
- 7.4 In ciascun contratto relativo ai Finanziamenti PMI verrà specificato che l'operazione è stata realizzata utilizzando la provvista messa a disposizione dalla CDP ed indicandone il relativo costo. Tale informazione circa la provenienza della provvista verrà ripetuta, finché sussiste, in tutte le comunicazioni periodiche alle PMI concernenti i Finanziamenti PMI in essere. In linea di principio, le condizioni finali applicate alle PMI dovranno tenere conto del costo della provvista resa disponibile da CDP senza con ciò pregiudicare la valutazione delle condizioni relative ai Finanziamenti PMI.
- 7.5 Con riferimento ai Finanziamenti PMI, è fatta salva la possibilità che il relativo Finanziamento PMI benefici di tutti gli interventi di garanzia, pubblici e privati, eventualmente disponibili che siano compatibili con le disposizioni del relativo contratto di Finanziamento PMI (ivi incluse, a titolo esemplificativo, le garanzie rilasciate da parte di Sace, Fondo Centrale di Garanzia, Fondi regionali di garanzia, Confidi, etc.).
- 7.6 I contratti relativi ai Finanziamenti PMI dovranno prevedere espressamente il divieto di cedere in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, i diritti e/o gli obblighi derivanti da e/o connessi al relativo Finanziamento PMI, ad eccezione dell'eventuale cessione in garanzia dei crediti in favore di CDP.

Articolo 8

Miscellanea

- 8.1 La presente Convenzione costituisce la trasposizione integrale di tutte le intese intervenute tra ABI e CDP in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordo, fermo restando, a scopo di chiarezza, che la Prima Convenzione e i contratti di finanziamento stipulati nell'ambito della stessa in relazione al Plafond Prima Tranche continueranno ad essere validi ed

efficaci secondo quanto ivi previsto. Le Parti dichiarano che la presente Convenzione è stata oggetto di specifica negoziazione in ogni sua clausola.

- 8.2 Le Parti si impegnano ad adempiere alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione nel rispetto delle disposizioni del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modificazioni ed integrazioni, laddove applicabili.
- 8.3 Tutti i costi (ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione della presente Convenzione e dei Contratti di Finanziamento e per l'implementazione dei processi informativi richiesti dalla presente Convenzione e dal Contratto di Finanziamento) resteranno a carico della parte che li ha sostenuti.
- 8.4 A pena di inefficacia, e salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzione, tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate, anche a mezzo telefax, ai seguenti indirizzi e numeri:

(i) se ad ABI:

Associazione Bancaria Italiana

Piazza del Gesù n. 49

00186 – Roma

Telefax: 06/6767457

Alla cortese attenzione di: Settore Crediti Corporate

(ii) se a CDP:

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Via Goito n. 4

00185 – Roma

Telefax: 06/42214634 – 06/42214943

Alla cortese attenzione del "Gruppo Progetti Speciali"

ovvero presso il diverso indirizzo o numero di telefax, compresi nel territorio italiano, che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data della presente Convenzione in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo alla presente Convenzione, ivi compreso quello di eventuali notificazioni da effettuarsi nel corso ovvero comunque in relazione a procedimenti contenziosi.

- 8.5 Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 1419 del codice civile, nel caso in cui una o più delle pattuizioni contenute nella presente Convenzione risultino invalide, le Parti negozieranno in buona fede e si adopereranno per sostituire le pattuizioni invalide in modo tale da mantenere il più possibile

inalterato il rapporto sinallagmatico ed il contenuto economico della presente Convenzione e da pervenire nella misura massima possibile alla realizzazione delle originarie volontà negoziali delle Parti.

- 8.6 Le Parti riconoscono e prendono atto che i Finanziamenti godranno delle esenzioni dalle imposte indirette di cui all'articolo 5, comma 24, del Decreto Legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla Legge n. 326/2003.
- 8.7 Gli allegati alla presente Convenzione o al Contratto di Finanziamento che non siano stati completati alla data odierna, verranno completati tra le Parti successivamente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione in tempi brevi.

Articolo 9

(Legge regolatrice – Foro competente)

- 9.1 La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.
- 9.2 La soluzione di ogni controversia inerente la presente Convenzione, la sua validità, efficacia ed adempimento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Roma, 17 febbraio 2010